Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 agosto 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1938-XVI, n. 1223.

Modificazione dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, circa il piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme transitorie per la espropriazione delle zone laterali in dipendenza del piano regolatore di Roma a modifica di quelle contenute nell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355, modificata dal R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1942 si applicheranno per le espropriazioni delle zone laterali le disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, in luogo di quelle dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932, n. 355. La presente disposizione si applica anche alle opere in corso previste in piani particolareggiati approvati a norma delle vigenti disposizioni, quando i proprietari non abbiano ancora assunto legalmente l'obbligo di dare alle aree la prevista destinazione, giusta il disposto dell'art. 8 della legge 24 marzo 1932 succitata.

Le espropriazioni di zone laterali e la loro estensione dovranno essere indicate e giustificate nei piani particolareggiati da approvarsi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico tutte le disposizioni riguardanti il piano regolatore di Roma.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1224.

Regolamento per i Servizi di ragioneria dei Regi provveditorati agli studi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, numero 1297;

Riconosciuta la necessità di modificare le disposizioni del capo X del regolamento anzidetto;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese che riguardano gli stipendi e le altre competenze, che, a norma delle vigenti disposizioni, spettano al personale insegnante delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditori agli studi, il contributo al Monte pensioni, nonchè i concorsi e contributi ad Enti che mantengono scuole parificate, viene eseguito dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale a mezzo di contabilità speciale da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

A tale scopo le competenti Sezioni di Regia tesoreria provinciale sono autorizzate ad aprire un conto corrente intestato al Regio provveditore agli studi.

Art. 2.

Alla contabilità speciale aperta presso la Sezione di Regia tesoreria affluiscono:

a) i versamenti disposti dal Ministero dell'educazione nazionale per far fronte alle spese di cui all'articolo precedente;

b) gli eventuali rimborsi per somme indebitamente corrisposte e non recuperabili mediante ritenuta diretta;

c) tutte le altre somme che per qualsiasi ragione debbano essere rimborsate alla contabilità speciale;

d) le eventuali rendite, comunque provenienti, destinate all'istruzione ed all'educazione elementare.

Art. 3.

I versamenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, vengono disposti a trimestre anticipato, mediante mandati da commutarsi in quietanze di contabilità speciale, in base alle previsioni della spesa che il Regio provveditore comunica al Ministero prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

Art. 4.

La Ragioneria del Regio provveditorato agli studi provvede all'apertura dei conti individuali per il pagamento degli assegni fissi e continuativi agli insegnanti elementari ed alle successive variazioni, in base ai decreti del Regio provveditore agli studi.

Art. 5.

Il pagamento di tutte le spese che gravano sulla contabilità speciale è disposto a mezzo di ordinativi che sono emessi al netto di qualsiasi ritenuta.

Quelli che riguardano stipendi ed assegni fissi devono essere muniti della dichiarazione di prestato servizio da parte dei direttori didattici competenti.

Art. 6.

In base alle indicazioni fornite dalla Ragioneria del Regio provveditorato agli studi i direttori didattici predispongono, per i maestri elementari da loro dipendenti, gli ordinativi di pagamento di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

Per gli insegnanti di prima nomina le indicazioni di cui sopra saranno date ai direttori dopo che l'Ufficio amministrativo del Regio provveditorato agli studi avrà comunicato alla Ragioneria la data di effettiva assunzione in servizio degli insegnanti stessi.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore didattico competente, i predetti ordinativi sono predisposti dal direttore didattico a ciò designato dal Provveditore.

Art. 7.

Gli ordinativi di pagamento sono firmati dal Regio provveditore agli studi ed in caso di sua assenza o di legittimo impedimento dal funzionario amministrativo più elevato in grado e in caso di parità di grado dal più anziano, e sono vistati dal capo dell'Ufficio di Ragioneria o da chi lo sostituisce.

Il Regio provveditore deve inviare alla Regia tesoreria la propria firma autografa e quella dei funzionari autorizzati a firmare gli ordinativi di pagamento.

In nessun caso possono essere emessi ordini di pagamento esigibili con quietanza dei funzionari predetti o di altri funzionari appartenenti al Regio provveditorato.

Art. 8.

Ove il capo della Ragioneria ritenga di non poter vistare un ordine di pagamento ne sottopone le ragioni al Regio provveditore agli studi, e, in caso di dissenso, ne riferisce al Ministero per il tramite del Regio provveditore stesso.

Art. 9.

Gli ordini di pagamento che si riferiscono a spese dello esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti.

Negli ordini di pagamento per spese residue devesi indicare l'esercizio cui la spesa si riferisce.

Art. 10.

Gli ordini di pagamento sulla contabilità speciale sono validi a tutto l'esercizio successivo a quello della loro emissione; quelli non estinti entro tale termine sono annullati.

Gli ordini collettivi non completamente estinti sono trattenuti per il pagamento presso gli Uffici erariali fino a tutto il 15° giorno del mese successivo a quello della loro emissione.

Decorso tale termine, gli ordinativi stessi vengono dalle Sezioni di Regia tesoreria contabilizzati per la parte pagata.

Art. 11.

La Sezione di Regia tesoreria provinciale entro il 10 agosto trasmetterà al Regio provveditore agli studi l'elenco degli ordinativi alla chiusura dell'esercizio.

La ragioneria del Regio provveditorato cura che gli ordinativi medesimi siano registrati nelle scritture del nuovo esercizio e comunica alla Tesoreria la nuova numerazione data ad essi.

Art. 12.

In caso di smarrimento o di distruzione di un ordinativo di pagamento, il Regio provveditore, previa dichiarazione di smarrimento da rilasciarsi dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale, può ordinare alla Ragioneria l'emissione di un duplicato che viene trasmesso alla Sezione di Regia tesoreria stessa con elenco separato, munito dell'apposita dichiarazione che il nuovo ordinativo viene emesso per duplicato.

Se il titolo originale fosse in seguito rinvenuto dovrà essere trasmesso al Regio provveditorato per l'annullamento.

Art. 13.

Gli stipendi degli insegnanti elementari sono pagati alle scadenze stabilite dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

Il contributo al Monte pensioni con la eventuale aggiunta dei versamenti volontari compresi nell'elenco generale, e in corrispondenza al ruolo di riscossione, viene versato entro il mese di luglio di ogni anno alla Regia tesoreria.

Nello stesso mese si versa pure il contributo 0,70 per cento a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari.

Gli importi compresi negli elenchi suppletivi e nei corrispondenti ruoli si versano alle debite scadenze.

Nel mese di novembre si versa all'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni-Mussolini » l'importo

dei due terzi di una giornata di stipendio trattenuta a norma dell'art. 4 del R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1231.

Per gli insegnanti che non prestano servizio per l'intero mese di settembre la ritenuta suddetta è commisurata al rateo di stipendio effettivamente corrisposto.

L'ammontare delle ritenute per Fondo garanzia cessioni, per imposte dovute all'Erario e per tassa di bollo per quietanza che gravano sugli assegni dovuti agli insegnanti elementari, è liquidato anticipatamente per tutto l'esercizio finanziario e versato in Tesoreria a cura del Ministero dell'educazione nazionale entro il mese di luglio di ogni anno.

Art. 15.

Gli insegnanti appartenenti alla medesima scuola, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere i loro stipendi e a darne quietanza per tutti.

La dichiarazione, sottoscritta dagli interessati e vidimata dal direttore didattico con la propria firma e col bollo di ufficio, è inviata al Regio provveditore che ne tiene conto per la ordinazione dei pagamenti.

Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti quelli dai quali ha ricevuto la delega. Nel caso però di sua accertata assenza od impedimento i titolari possono riscuotere le somme per ciascuno di essi indicate nella nota.

Art. 16.

Per gli atti aventi scopo di impedire o di trattenere il pagamento di somme dovute dal Regio provveditorato agli studi sono applicabili le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 17.

Entro il 5 di ogni mese la Sezione di Regia tesoreria provinciale trasmette al Regio provveditorato agli studi il conto in doppio esemplare, per residui e competenze, a tutto il precedente mese, dei fondi della contabilità speciale, corredato, per ciascuno esemplare, di una distinta delle entrate riscosse, allegandovi le matrici delle quietanze emesse nel mese precedente, e di un elenco dei pagamenti eseguiti nel periodo stesso, insieme con i relativi titoli estinti.

Il Regio provveditorato agli studi confronta il conto con le proprie scritture e, dopo averne compiuta la parificazione, entro dieci giorni dalla data in cui il conto stesso fu ricevuto, ne restituisce un esemplare, munito della dichiarazione di regolarità, alla Sezione di Regia tesoreria.

Art. 18.

Il Regio provveditore agli studi, entro il mese di agosto redige ed invia al Ministero il rendiconto della contabilità speciale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

L'Amministrazione centrale, dopo l'esame di sua competenza, trasmette alla Ragioneria centrale, per l'inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto suddetto.

Il rendiconto deve dimostrare:

A) *per l'entrata*:

1° il fondo di cassa alla fine dell'esercizio precedente;

2° le entrate di cui all'art. 2, sia in conto competenza che in conto residui;

B) *per la spesa*:

1° le somme impegnate, disposte e pagate, sia in conto competenza che in conto residui.

La differenza fra le spese impegnate e quelle disposte e la differenza tra le spese disposte e quelle pagate, costituiscono i residui passivi dell'esercizio.

Gli eventuali fondi disponibili alla fine dell'esercizio sono versati in conto Entrata del Tesoro alla fine dell'esercizio stesso.

Art. 19.

A corredo del rendiconto sono uniti:

a) i conti mensili della Tesoreria con tutti i documenti di cui al precedente articolo 17;

b) i documenti giustificativi delle spese;

c) l'elenco dei titoli inestinti compilato dalla Sezione di Regia tesoreria;

d) l'elenco delle spese impegnate e non ancora disposte corredato della copia autenticata dal Regio provveditore dei documenti che costituiscono l'impegno legale;

e) il ruolo di anzianità dei maestri elementari dipendenti, debitamente aggiornato, nonchè tutte le deliberazioni e i decreti emessi durante l'esercizio finanziario dal Regio provveditore che abbiano comunque conseguenze di carattere finanziario.

Art. 20.

Allo stesso rendiconto sono allegati i conti annuali delle Fondazioni scolastiche amministrate dal Regio provveditore.

Art. 21.

Al pagamento di altre spese non considerate nell'art. 1 e che il Ministero voglia delegare ai Regi provveditori agli studi, si provvede con ordini di accreditamento, secondo le norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 22.

Per i versamenti da eseguirsi da Comuni o da Enti, per sopraluoghi relativi al servizio dell'edilizia scolastica e per qualsiasi altro titolo, è istituita una contabilità speciale distinta da quella di cui all'art. 1 con la seguente intestazione:

« Conto corrente del Regio provveditore agli studi di...... per depositi provvisori ».

Per la procedura dei versamenti e dei pagamenti valgono, sia per la Sezione di Regia tesoreria che per il Provveditorato in quanto applicabili, le norme del presente regolamento.

Tutti gli atti e i documenti riferibili al conto corrente predetto dovranno essere conservati presso i Regi provveditorati agli studi per essere esibiti ad ogni richiesta del Ministero.

Alla contabilità prevista in questo articolo non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1225.

Determinazione del perimetro dell'area di espansione della città di Roma verso il mare a nord-est della zona dell'Esposizione Universale ed a sinistra del fosso della Cecchignola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 126, il quale stabilisce che il perimetro delle aree di espansione della città di Roma verso il mare è determinato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione istituita per l'esame dei piani particolareggiati del piano regolatore di Roma;

Vista la domanda in data 29 aprile 1938-XVI, con la quale il commissario generale dell'Esposizione di Roma ha chiesto che siano determinati i perimetri di due aree di espansione della città di Roma in prossimità della zona dell'Esposizione universale di Roma del 1942 ad immediato contatto con la via Laurentina; la prima a nord del fosso delle Tre Fontane; la seconda a sud-est della zona dell'Esposizione e sulla sinistra del fosso della Cecchignola;

Vista la lettera 8 giugno 1938-XVI, n. 19003, con la quale S. E. il Governatore di Roma ha aderito alla proposta dell'Ente Esposizione;

Considerato che nella zona riservata all'Esposizione universale di Roma verranno costruiti edifici a carattere permanente che costituiranno l'ossatura di una futura città e l'inizio della espansione della città verso il mare;

Che per necessità relativa a questa espansione, si rende indispensabile estendere la zona, già vincolata, con l'annessione di altre aree all'uopo occorrenti con la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567;

Considerato che la richiesta è giustificata da ragioni perfettamente ammissibili intese a garantire l'espansione della città;

Che devesi osservare che per la prima di dette zone non sono applicabili le disposizioni della legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, e del presente decreto, in quanto essa è già compresa nel perimetro del piano regolatore della città di Roma, approvato con R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981;

Viste le vigenti disposizioni relative al piano regolatore di Roma di cui al citato R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, e successive leggi di modificazioni;

Visto il parere n. 592 in data 22 giugno 1938-XVI, della Commissione istituita con l'art. 3 del su citato R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con la esclusione e nei limiti di cui alle premesse del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 1567, convertito nella legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 126, è determinato il perimetro dell'area situata a nord-est della zona dell'Esposizione ed a sinistra del fosso della Cecchignola, quale area di espansione della città di Roma verso il mare, giusta la planimetria in iscala 1:2000 e l'elenco dei beni compresi nel perimetro stesso, documenti a firma dell'on. Efisio Oppo, vistati d'ordine Nostro dal Ministro proponente ed allegati al presente decreto quale parte integrante.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 400, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 luglio 1938-XVI, n. 1226.

Caratteristiche delle cartelle al portatore e dei certificati e libretti nominativi del Prestito redimibile cinque per cento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 23 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, che autorizza l'emissione di un Prestito redimibile 5 %;

Veduto il R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, contenente norme integrative e regolamentari per l'attuazione dell'anzidetto decreto-legge; e che, all'art. 10, autorizza a stabilire, con decreto Reale, i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore, dei certificati nominativi e dei libretti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del Prestito redimibile 5 %, del quale è stata autorizzata l'emissione col Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, sono distinte in sette tagli, per il rispettivo valore, in capitale nominale, di lire 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000.

Ogni cartella viene staccata da una matrice; e comprende il corpo del titolo e trentasei cedole, disposte, su quattro colonne di nove cedole ciascuna, a destra di chi guarda il corpo del titolo.

Le cartelle sono stampate su fogli di carta filigranata a mano macchina.

Il foglio delle cartelle di lire 100 e 500 contiene, nella parte inferiore del corpo del titolo, in filigrana a chiaro scuro, una testa raffigurante Giano Bifronte. Quello delle cartelle da lire 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000 contiene nella medesima parte inferiore del corpo del titolo, l'effigie della Dea Roma.

La parte del foglio, corrispondente alle cedole, presenta, per le cartelle da lire 100 e 500, in filigrana chiara, un disegno geometrico a greche; e, per le cartelle degli altri tagli, in filigrana a chiaro scuro, motivi simmetrici, formanti cornici che contornano, ciascuna, il disegno di un Fascio Littorio, alternate con la cifra « 5 % », in chiaro.

In corrispondenza alla lista di congiunzione del titolo con la serie delle cedole, il foglio presenta, in senso normale e in filigrana chiara, la leggenda ripetuta, in caratteri latini, « Prestito redimibile 5 % ».

La carta usata per la stampa delle cartelle, di lire 100 e 500, è di colore azzurro chiarissimo; quella adoperata per le cartelle dei tagli di L. 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000 è di colore bianco.

Art. 2.

Il prospetto delle cartelle da L. 100 e 500, è contornato da una cornice, costituita da una serie di diciotto formelle, recanti motivi alternati di spighe di grano e di foglie di alloro e di quercia. La cornice è interrotta, lateralmente, da due Fasci Littori, con le scuri rivolte a destra, e nel centro del lato superiore e del lato inferiore, rispettivamente, dai disegni di un'aquila e di due cornucopie intrecciate. Il lato inferiore ha, inoltre, due spazi quadrangolari, destinati, uno alla impressione del bollo fiscale e l'altro alla impressione del bollo a secco, recante, a rilievo, lo stemma dello Stato e la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia ».

La cornice del prospetto del titolo racchiude, nella parte superiore, l'effigie di Sua Maestà il Re Imperatore, in una nicchia di granito, limitata, ai lati, da due pannelli e circoscritta da una cornice sagomata. I margini della nicchia recano la scritta in rilievo e in caratteri romani: « Vittorio Emanuele III - Re Imperatore ».

Sotto l'effigie di S. M. il Re Imperatore, sono impresse le leggende: « Debito Pubblico del Regno d'Italia - Prestito Redimibile 5 % - esente da ogni imposta presente e futura, ammortizzabile in 25 anni (R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) ». Segue la dicitura « Cartella al portatore », ed a questa seguono le indicazioni, in lettere, del valore del titolo, in capitale nominale, e dell'ammontare dell'interesse annuo.

Seguono ancora le indicazioni della serie in lettere maiuscole; del gruppo, in cifre romane; del numero o dei numeri di iscrizione del titolo ed altre leggende, in caratteri minuti, riguardanti l'iscrizione del titolo nel Gran Libro del Debito Pubblico, la data di decorrenza degli interessi, le scadenze e le modalità di pagamento delle cedole, il rimborso del capitale dei titoli estratti per l'ammortamento, la data di emissione e il numero di posizione.

Sono infine impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme: Il Direttore Generale: « Potenza »; Il Capo di Divisione: « Sinibaldi »; V. per la Corte dei Conti « Iannarone ».

Il fondo del prospetto, recante il testo del titolo, è stampato in colore sottotono, rispetto a quello della cornice, e presenta un motivo ondulato minutissimo, con la dicitura « Prestito redimibile 5 per cento » riportata innumerevoli volte, su tutta la superficie, tranne che nello spazio corrispondente alla filigrana, che ha un fondo a linee semplici ondulate, ed è delimitato, ai lati, da due insegne romane, poggianti su una base formata da un listello e da un tondino, in corrispondenza agli spazi riservati alla impressione del bollo a secco e del bollo fiscale, i quali spazi presentano, ciascuno, un fondo a linee ondulate semplici.

Art. 3.

La parte ornamentale e le leggende del prospetto delle cartelle da lire 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000 sono conformi a quelle delle cartelle da lire 100 e 500. Vi sono introdotte peraltro le seguenti varianti: la cornice è costituita da ventotto formelle recanti motivi di spighe di grano, foglie di alloro e di quercia e cornucopie, alternate da composizioni allegoriche raffiguranti una vittoria alata, e, la forza guerriera, la potenza marinara e la potenza aerea, espresse rispettivamente da una daga romana su corazza, da tre prore rostrate e da tre aquile romane.

Nella parte inferiore del prospetto di ciascun titolo, due formelle, nelle quali sono leggermente incisi i motivi ornamentali di foglie di quercia e di alloro, contengono, rispettivamente, a sinistra di chi guarda, il bollo a secco, e a destra, il bollo fiscale.

La cornice che racchiude la effigie di S. M. il Re Imperatore, presenta, ai lati, due Fasci Littori con le scuri rivolte verso l'esterno.

Il fondo, sul quale è impresso il testo del titolo, è costituito da minutissimi motivi ornamentali, riproducenti aquile romane stilizzate e coppie di Fasci Littori, e si estende a tutta la superficie, tranne che allo spazio corrispondente alla filigrana, che è in bianco, ed è delimitato da due insegne romane su una base formata da un listello e da un tondino.

Art. 4.

Il rovescio del titolo, relativamente alle cartelle di tutti i tagli, presenta un fondo conforme a quello del prospetto delle cartelle di cui al precedente art. 3, contornato, ai margini, da una cornice rettangolare formata da un intreccio delle seguenti leggende a caratteri diversi, in chiaro e scuro: in alto « Prestito redimibile 5 % e Debito Pubblico del Regno d'Italia »; in basso le cifre « 5 % » ripetute, e, ai lati, « Prestito redimibile cinque per cento ».

Il lato inferiore della cornice è interrotto, al centro, da uno spazio sul quale è indicato, in lettere, il valore della cartella in capitale nominale.

Sul fondo, verso l'alto, è stampata una tabella riproducente il piano di ammortamento del prestito, per una serie di un miliardo di lire, racchiusa, ai lati, da motivi alternati di aquile e di coppie di Fasci Littori legati da un nodo di Savoia, e, in alto e in basso, da un listello e un tondino.

La lista di separazione del corpo della cartella dalla matrice, presenta, per tutti i tagli, su un fondo a motivi ondulati, la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia » in carattere corsivo maiuscolo, e, su di essa, in sovrastampa, la numerazione del titolo.

Art. 5.

Le 36 cedole sono numerate dall'1 al 36, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Per i titoli da lire 100 e 500, ogni cedola presenta, nel prospetto, un fondo analogo a quello del prospetto del rispettivo titolo, interrotto, sull'angolo superiore sinistro, da uno spazio ovale a fondo lineare destinato alla impressione del bollo a secco, e delimitato da una cornice che reca, sul lato superiore, la leggenda « Debito pubblico del Regno d'Italia » e sugli altri lati un motivo floreale interrotto, al centro del lato inferiore, da uno spazio a fondo chiaro sul quale è indicata la scadenza della cedola. Ai lati, la cornice presenta Fasci Littori su fondo scuro con le ascie rivolte verso l'esterno.

Sugli angoli, inferiore sinistro e superiore destro, è stampato, in quadratini su fondo a tratteggio lineare, il numero d'ordine progressivo della cedola, e sugli angoli, superiore sinistro e inferiore destro, sono riportati, su quadratini simili, gli estremi del decreto-legge di emissione del prestito.

Il testo della cedola ha, in alto, la indicazione « Prestito redimibile 5 % » seguita da quelle riguardanti l'importo in lettere, la serie, in lettere maiuscole, il gruppo, in cifre romane, e il numero o i numeri di iscrizione del titolo al quale la cedola appartiene.

Per i tagli da lire 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000, le cedole presentano, nel prospetto, un fondo identico a quello

del prospetto dei rispettivi titoli, e sono conformi a quelle dei titoli dei due tagli minori, salve le seguenti varianti: la cornice, con tratteggio dall'effetto in rilievo, racchiude un motivo di foglie di quercia; i quadratini agli angoli, con la indicazione del decreto di emissione, hanno un fondo bianco e quelli con la indicazione del numero ordinale delle cedole, un fondo con motivo di aquila; lo spazio per la indicazione della scadenza è in bianco; la cornice presenta sul lato sinistro, di profilo, la effigie della Dea Roma e sul lato destro un Fascio Littorio con la scure rivolta verso l'interno; il bollo a secco è impresso al centro della parte superiore della cedola in corrispondenza alla indicazione dell'importo.

Il rovescio delle cedole presenta, per tutti i tagli, un fondo rettangolare conforme a quello del rovescio del corpo del titolo.

Sul fondo sono impressi, ai lati, due motivi ornamentali simmetrici recanti al centro il numero d'ordine della cedola.

Fra i due motivi ornamentali sono stampate le indicazioni riguardanti l'importo, la scadenza e il luogo di pagamento delle cedole.

Art. 6.

I fondi, le leggende, le cornici e gli ornati, nel prospetto delle cartelle e delle cedole, e sulla lista di separazione delle une dalle altre, sono impressi, col sistema fotolitografico inciso per i titoli da lire 100 e 500, e col sistema calcografico per quelli da lire 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000.

Le stampe del rovescio sono impresse in litografia per tutti i tagli.

Le firme, i numeri d'iscrizione, le indicazioni dei gruppi e il bollo fiscale sono stampati, su tutti i titoli, tipograficamente. La indicazione della serie è stampata, sui tagli da L. 10.000 e 20.000 in calcografia, e sugli altri tagli in tipografia.

Le cartelle sono stampate, nel prospetto e nel rovescio, nei seguenti colori:

cartelle da L. 100 in bruno scuro;
» » 500 in bleu nero;
» » 1.000 in grigio perla;
» » 2.000 in grigio lavagna;
» » 5.000 in viola;
» » 10.000 in verde;
» » 20.000 in rosso.

Le lettere alfabetiche maiuscole che indicano la serie, e le cifre romane, dall'I al CC., che indicano il gruppo, sono stampate, così sui titoli come sulle cedole, in colore rosso, tranne che nei tagli di lire 10.000 e 20.000, sui quali la lettera che contraddistingue la serie è stampata nel colore delle leggende del titolo rispettivo.

Nel prospetto di ciascun titolo, per tutti i tagli, l'indicazione della serie segue alla leggenda « serie »; per contro l'indicazione del gruppo precede alla leggenda « gruppo ».

Sulle cedole, la lettera indicante la serie segue la parola « serie » nei titoli da lire 100 e 500; è invece sovrapposta alla stessa parola nei titoli degli altri tagli. La cifra romana indicante il gruppo è, nelle cedole di tutti i tagli, sovrapposta alla parola « gruppo ».

Art. 7.

I certificati e i libretti nominativi del Prestito redimibile 5 % emesso in forza del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, sono stampati, litograficamente, su carta bianca, che presenta, in filigrana, su tutto lo spazio del foglio, un disegno geometrico recante, negli spazi, alternativamente, un Fascio Littorio e la indicazione dell'annuale XII dell'Era Fascista.

Art. 8.

Il certificato nominativo di piena proprietà è formato da tre mezzi fogli. La pagina esterna del primo mezzo foglio, costituente il prospetto, è contornata da una cornice rettangolare di colore bleu, a fregi ornamentali, che racchiude il testo del titolo. Questo reca, nella parte superiore, la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » - Prestito Redimibile 5 % - esente da ogni imposta presente e futura, ammortizzabile in 25 anni mediante estrazioni a sorte (Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) ». Ai lati di tale intestazione, in due spazi circolari in bianco, sono impressi, rispettivamente, a sinistra un bollo a secco, identico a quello impresso sui titoli al portatore, e a destra il bollo fiscale.

Segue lo schema per le indicazioni, in lettere, dell'importo del titolo in capitale nominale, del corrispondente interesse annuo e del godimento degli interessi, e per le indicazioni delle generalità dell'intestatario del certificato.

Appositi spazi, nella parte superiore del prospetto, sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero di iscrizione, del capitale nominale, dell'interesse annuo e dell'interesse semestrale.

Nella parte inferiore è riportata un'avvertenza riguardante il luogo e le modalità di pagamento delle rate semestrali di interessi, alla quale seguono gli spazi per l'apposizione delle firme.

Il rovescio del primo mezzo foglio è contornato da una cornice di colore bleu che racchiude uno spazio riservato, come da apposita avvertenza, per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, 17 luglio 1910, n. 536. Nella parte inferiore sono contenute a stampa alcune avvertenze riguardanti le estrazioni per l'ammortamento e le variazioni alla vigenza del capitale e degli interessi del titolo, in dipendenza di sorteggi e di rimborsi.

Le due pagine del secondo mezzo foglio recano impressi, rispettivamente, quella anteriore, un prospetto, per la descrizione dei titoli compresi nel certificato nominativo, e, quella posteriore, una cornice di colore bleu racchiudente 52 caselle semestrali per la impressione del bollo comprovante il pagamento delle rate di interessi.

Il terzo mezzo foglio presenta, nella prima metà della prima pagina, uno spazio per la descrizione dei titoli, e, nella seconda metà della prima pagina e in tutta la seconda pagina, ripetuti prospetti per i conti di riduzione in dipendenza di rimborsi di titoli sorteggiati.

Su tutte le sei pagine che formano il certificato, è impresso un fondo, in colore grigio verde, costituito da un motivo geometrico ornamentale, che contiene, alternativamente, in piccoli spazi, l'indicazione dell'annuale fascista e disegni di un'aquila e di Fasci Littori.

Le leggende sono tutte stampate in colore bleu.

Art. 9.

Per le rendite nominative vincolate d'usufrutto vengono rilasciati un certificato di nuda proprietà ed un certificato d'usufrutto. Il certificato di nuda proprietà è identico a quello di piena proprietà di cui al precedente art. 8, salve le seguenti varianti: la pagina esterna reca soltanto, a grandi caratteri, l'avvertenza « il pagamento degli interessi si effettuerà sul certificato di usufrutto a norma dell'art. 14

del regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298 »; e analoga avvertenza è stampata nella parte inferiore del prospetto del titolo.

Le cornici e le leggende sono stampate in bruno chiaro, il fondo in giallo arancio.

Il certificato di usufrutto è identico a quello di piena proprietà, salve talune varianti nelle leggende del prospetto del titolo in relazione allo speciale carattere del certificato di usufrutto. Nella seconda pagina non è riprodotta l'avvertenza che lo spazio è riservato per le dichiarazioni di consenso; e la pagina esterna presenta soltanto 21 caselle per l'annotazione dei pagamenti delle rate semestrali di interessi.

Le cornici e le leggende sono stampate in nero lavagna, il fondo in grigio perla.

Art. 10.

I libretti nominativi sono costituiti da un primo mezzo foglio conforme, nel prospetto e nel rovescio, a quello dei certificati di piena proprietà, salve, nelle leggende, le varianti che differenziano i libretti dai certificati. In altri due mezzi fogli, sono impressi, nella pagina esterna, 52 caselle semestrali e, nelle altre tre pagine, molteplici prospetti per i conti di riduzione. I libretti nominativi contengono, inoltre, fogli intercalati, sui quali sono stampate le tabelle per la descrizione dei titoli compresi nei libretti medesimi; ogni foglio intercalato ha impressi, sugli angoli superiori, rispettivamente, il bollo a secco e il bollo fiscale.

Il fondo sul quale sono stampate le varie parti del libretto nominativo è impresso in colore grigio; le leggende e le cornici in colore verde.

Art. 11.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, saranno depositati, insieme col presente decreto, negli Archivi generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 51. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Ossi (Sassari).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Ossi, in provincia di Sassari, sono sciolti e il rag. Gino Razzini di Giuseppe è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale stessa, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi di statuto del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3024)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Castelli, in provincia di Teramo, sono sciolti e il sig. Eugenio Arringa è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale stessa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi di statuto del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3025)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 3 agosto 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Salvitelle (Salerno).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 genaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Salvitelle, in provincia di Salerno, sono sciolti e il sig. Giuseppe Zirpoli fu Pasquale è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale stessa con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione ai sensi di statuto del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI

(3026)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Inflizione di una pena pecuniaria a carico del direttore e dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale artigiana di Accettura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 25 luglio 1938-XVI, n. 13473, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che da un'ispezione recentemente compiuta è risultato che la Cassa rurale e artigiana di Accettura (Matera) continuava a contravvenire alle vigenti norme e condizioni per i servizi e le operazioni di Banca, nonostante che nel passato fosse già stata ripetutamente richiamata sull'argomento dall'Istituto di emissione;

Considerato che infatti l'Azienda ha sempre mantenuto il tasso d'interesse del 3,50 % e del 4 % rispettivamente sui depositi a piccolo risparmio e su quelli vincolati e che inoltre per quanto riguarda questa ultima categoria, il vincolo non veniva fissato preventivamente, cioè all'atto della costituzione del deposito, ma a seconda dell'epoca in cui gli interessati effettuano i prelevamenti;

Considerato che responsabili di tale stato di cose sono da ritenersi in primo luogo il direttore-cassiere dell'Ente, di fatto unico e vero dirigente della Cooperativa e in secondo luogo i componenti il Consiglio d'amministrazione e il Collegio sindacale;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del detto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 4 luglio 1938-XVI, vista la persistente inosservanza da parte dell'Azienda in questione delle suindicate disposizioni, ha autorizzato, ai sensi del sopra citato art. 90, a dar corso all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 150 nei confronti del direttore e di complessive L. 500, da pagarsi in solido, a carico dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale;

Decreta:

Al sig. rag. Arcangelo Annunziata di Vincenzo, direttore della Cassa rurale e artigiana di Accettura (Potenza) è inflitta la pena pecuniaria di L. 150 e ai signori dott. Spagna Lucio fu Michele, presidente, Bubbico Francesco di Giulio, vice presidente, Sarubbi Francesco fu Giuseppe, Labbate Angelo fu Giuseppe, Miraglia Donato fu Giuliano, Cifuni Francesco fu Angelo, consiglieri, Giannantonio Michele fu Lelio, Loscalzo Umberto fu Vitale, Velluzzi Francesco fu Antonio, sindaci effettivi dell'Azienda stessa, è inflitta la pena pecuniaria di complessive di L. 500 da pagarsi in solido, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636; la Cassa rurale e artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata a esercitare il diritto di rivalsa verso i predetti.

L'Intendenza di finanza di Matera provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale « S. Nicolò di Mira », in Palazzo Adriano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 1936-XIV, col quale alla Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » in Palazzo Adriano (Palermo) veniva inflitta una pena pecuniaria di L. 300 per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con obbligo di rivalsa verso il liquidatore dell'Azienda sig. Atanasio Aiuvalasit;

Vista la lettera 25 luglio 1938-XVI, n. 13475, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che con istanza 18 agosto 1937-XV, il sig. Aiuvalasit, che nel frattempo si era dimesso dalla carica, ha chiesto il condono della penalità facendo presente che, nominato liquidatore dell'Azienda a sua insaputa e quale prestanome di altra persona, la sua inadempienza fu dovuta a ignoranza della legge e non da malvolere;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, ha autorizzato la riduzione da L. 300 a L. 100 della detta pena pecuniaria;

Visti gli articoli 87 e 90 del R. decreto-legge stesso modificato con le suindicate leggi;

Decreta:

La pena pecuniaria di L. 300 applicata alla Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » (Palermo) col decreto Ministeriale 6 ottobre 1936-XIV, viene ridotta a L. 100 e inflitta al sig. Atanasio Ainvalasit, liquidatore dell'Azienda stessa; l'Azienda ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(3057)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Inflizione di una pena pecuniaria a carico dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di Palizzi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 25 luglio 1938-XVI, n. 13474, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che la Cassa rurale e artigiana di Palizzi (Reggio Calabria) continua a contravvenire alle vigenti norme e condizioni per le operazioni e i servizi di Banca nonostante che nel passato fosse già stata ripetutamente richiamata sull'argomento dall'Istituto di emissione;

Considerato che infatti l'Azienda ha sempre mantenuto il tasso di interesse del 4 % e del 5 % rispettivamente sui depositi liberi e vincolati, percentuali riconfermate dall'assemblea dei soci anche per l'esercizio in corso;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del detto Regio decreto-legge, nella sua seduta del 4 luglio 1938-XVI, vista la persistente inosservanza da parte dell'Azienda in questione delle suindicate disposizioni, ha autorizzato, ai sensi del citato art. 90, a dar corso, nei confronti del presidente, del vice presidente, dei consiglieri e dei sindaci effettivi dell'Azienda stessa, all'applicazione di una pena pecuniaria complessiva di L. 250 da pagarsi in solido;

Decreta:

Ai signori Monoriti Bruno fu Saverio, presidente, Pezzano Giuseppe fu Stefano, vice presidente, Sergi Giuseppe fu Domenico, Movilia Vincenzo fu Luigi, Stilo Cesare fu Domenico, Sergi Vincenzo fu Antonio, Fiumanò Francesco fu Carlo, consiglieri, Leocani Carlo fu Benedetto, Potortì Vincenzo fu Domenico, Crea Francesco di Saverio, sindaci effettivi, della Cassa rurale e artigiana di Palizzi (Reggio Calabria) è applicata, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, la pena pecuniaria complessiva di L. 250 da pagarsi in solido; la Cassa rurale e artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso i predetti.

L'Intendenza di finanza di Reggio Calabria provvederà alla esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Roma denominata « Muratella Maccarese »;

Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934, 11 aprile 1935, 31 agosto 1936 e 20 luglio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 aprile 1933, 25 luglio 1934, 11 aprile 1935, 31 agosto 1936 e 20 luglio 1937, nella zona della provincia di Roma, denominata « Muratella Maccarese », è prorogato fino al 15 novembre 1938-XVII.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3062)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Teramo, della estensione di ettari 420 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale dal ponte del Tordino a Castellalto;

tratto di strada provinciale Teramo-Castellalto-Cologna, parte franata inclusa, da Castellalto al bivio con la comunale Canzano-Stazione;

strada comunale Canzano-Stazione dal bivio anzidetto al ponte sul fiume Tordino.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3065)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Sorbolo (Parma), della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, lo stradone privato Azzali e precisamente dal chiavicone Baistrocchi all'incrocio con la strada Sorbolo-Coenzo;

ad est, il fiume Enza e la strada Sorbolo-Coenzo dall'incrocio di questa con lo stradone dott. Brandini all'incrocio stradone Azzali con la stessa strada Sorbolo-Coenzo;

a sud, la strada del Cimitero sino all'incrocio con la strada Sorbole-Coenzo, strada XXIV Maggio da detto incrocio sino all'incrocio con la strada Mina, strada Mina sino al ponte sul Cavo Fumolenta;

ad ovest, il Cavo Fumolenta.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3066)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pesaro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona denominata « Calanna-Caicarello-Colticciola » (Pesaro), della estensione di ettari 380 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada Calanna, strada Bietifossi, fosso della Roscia, strada provinciale Cagli-Pergola-via Flaminia.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3067)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pesaro;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di S. Maria (Pesaro), della estensione di ettari 230 circa, delimitata dai seguenti confini:

fiume Bosso, fosso del Podere, strada S. Vitale, strada comunale S. Fiorano, via Flaminia.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Teramo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Teramo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di S. Omero (Teramo), dell'estensione di ettari 1040 circa, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale da Bellante al ponte sul fiume Salinello;

sponda destra del fiume Salinello da detto ponte a quello sulla strada provinciale S. Omero-Mosciano S. Angelo;

strada provinciale anzidetta fino al bivio per Poggio Morello;

strada comunale Bellante-Poggio Morello fino al bivio con la provinciale S. Omero-Mosciano S. Angelo.

La Commissione venatoria provinciale di Teramo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(3068)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1938-XVI.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e l'infanzia ad accettare un immobile sito in Capodichino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la deliberazione 20 giugno 1938 con la quale il commissario straordinario per l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede che l'Opera stessa sia autorizzata ad accettare da parte del comune di Napoli il terreno distinto in catasto sotto la dicitura Improta Pasquale di Vincenzo, S. Carlo all'Arena, fogl. 13, mappale 42, are 7,60 di mq. 6444,30, valutato per L. 59.496,75, da destinarsi alla costruzione della Casa della madre e del bambino in Capodichino;

Visti gli atti;

Ritenuta l'utilità e la convenienza dell'accettazione;

Visto l'articolo 7, n. 4 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare l'immobile sopra descritto, da servire per la costruzione della Casa della madre e del bambino in Capodichino.

E' fatto obbligo al notaio rogante, sotto la sua personale responsabilità di accertarsi della completa libertà e proprietà dell'immobile.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 21 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3053)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 agosto 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1167, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Romania il 30 aprile 1938, inteso a prorogare fino al 31 maggio 1938 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'articolo 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti fra i due Paesi del 13 febbraio 1937.

(3137)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 9 agosto 1938-XVI, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1160, che ha dato esecuzione all'adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale stipulata in Montreux il 20 luglio 1936, concernente il regime degli Stretti.

(3138)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, con foglio 7 agosto 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1133, recante norme sulle concentrazioni di imprese di assicurazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1938-XVI, n. 175.

(3139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Germania.

Addì 29 luglio 1938 è stato effettuato in Berlino lo scambio delle ratifiche dei seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Germania il 10 dicembre 1936:

a) Trattato per estendere ai Possedimenti ed alle Colonie italiane il Trattato di commercio e di navigazione del 31 ottobre 1925;

b) Accordo per estendere ai Possedimenti ed alle Colonie italiane l'Accordo per i pagamenti del 26 settembre 1934;

c) Accordo per il regolamento dei pagamenti derivanti dai diritti d'autore.

Tali Accordi sono stati approvati nel Regno col R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 371, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1218.

(3141)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Quote di integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici.

Con decreto del 20 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1938, registro 7, foglio 176, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, ai venditori di prodotti serici per le vendite effettuate nel mese di maggio 1938.

(3140)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Red. 3,50 %	254246	Cortellessa Iolanda di Gaetano, nubile, dom. a Vairano (Napoli) . . L.	700 —
Prest. Naz. 5 %	37928 38187 38511	Morero Adalgisa di Stefano, ved. di Tedeschi Aldo, dom. a Pavia, ipotecate a favore dello Stato . . . . »	755 — 150 — 50 —
Rendita 5 %	1295	Come sopra . . . . »	250 —
Id.	1296	Come sopra . . . . »	15 —
Id.	1299	Come sopra . . . . »	25 —
Redimibile 3,50 %	450289	Petrosino Anna di Ferdinando, moglie di Cioffi Nicola fu Luigi, dom. a Napoli, vincolata per dote . . . . »	157,50
Cons. 3,50 %	831526	Come sopra . . . . »	262,50
Cons. 5 %	322036 solo per la proprietà	Checchia Emanuela fu Vito, moglie di Torricella Nicola, dom. a San Salvo (Chieti), con usufrutto vitalizio a favore di Bevilacqua Berenice fu Vitale, ved. di Checchia Vito, dom. a S. Salvo (Chieti) . . »	105 —
Id.	484616 solo per la proprietà	Ielpo Rosa di Pietro, moglie di Cipriano Domenico, dom. a Lauria (Potenza), con usufrutto vitalizio a favore di Ielpo Emidio di Pietro, dom. a Lauria (Potenza). . . . . »	180 —
Cons. 3,50 %	674565 solo per la proprietà	Saluzzo di Monterosso Manfredo, Maria, moglie di Abelli Vittorio e Riccarda, minore emancipata sotto la curatela di Arrigo Tommaso, fratello e sorelle fu Cesare, il primo dom. in Saluzzo e le altre in Savigliano (Cuneo), tutti eredi indivisi del padre con usufrutto a Perotti Giovanna fu Michele, nubile, dom. a Torino . . . . . . »	70 —
Redimibile 3,50 %	8965 solo per la proprietà	Biagi Marcello di Enrico, minore sotto la p. p. del padre Biagi Enrico di Francesco, dom. a Borgo a Mozzano (Lucca) e figli nascituri di quest'ultimo con usufrutto a Biagi Enrico di Francesco . . . »	357 —
Id.	384824	Manna Maria di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Secondigliano (Napoli) . . . . »	210 —
Id.	258049 solo per l'usufrutto	Rocchi Beatrice di Vincenzo, dom. a Roma . . . . »	2695 —
Id.	258050 solo per l'usufrutto	Rocchi Matelda di Vincenzo, dom. a Roma . . . . »	2695 —
Id.	258051 solo per l'usufrutto	Rocchi Maria di Vincenzo, dom. a Roma . . . . » Tutti e tre vincolati di usufrutto vitalizio a favore di Rocchi Vincenzo fu Francesco, dom. a Roma.	2695 —
Id.	272713	Bauzola Luigia fu Dante, moglie di Pallotta Giuseppe, dom. a Bagnoli del Trigno (Campobasso). Dotale . . . . »	416,50
Cons. 3,50 %	568256 solo per la proprietà	Lanza Teresita, Maria e Letizia fu Giorgio, minori sotto la p. p. della madre Mansuino Petronilla ved. Lanza, dom. a Mondovì (Cuneo) con usufrutto vit. a Mansuino Petronilla fu Domenico ved. Lanza »	539 —
Id.	601211	Airoldi Luigi fu Pietro, dom. a Palermo . . . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	381294 solo per la proprietà	Preziosi Pia di Enrico, moglie di Preziosi Luigi, dom. a Milano con usufrutto a Preziosi Enrico fu Luigi, dom. a Genova . . . »	80,50
Cons. 3,50 %	579915	Confraternita del SS. Rosario in Oria (Lecce) . . . . »	3,50
Cons. 4,50 %	50543 50544	Congregazione di carità di Lissona (Milano) per l'Opera pia « Orelli » »	6 — 3 —
Redimibile 3,50 %	91536	Santangelo Vincenzo di Francesco, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta) »	14 —
Cons. 3,50 %	338681 solo per la proprietà	Gallizia Alice, Giuseppe, Enrico ed Anna di Francesco-Melcore, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dallo stesso Gallizia Francesco-Melcore, dom. a Rossa (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Gallizia Francesco-Melcore fu Francesco, dom. a Rossa . »	304,50
Cons. 5 %	181888	D'Acquì Giuseppe fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Serica Anna, dom. a Reggio Calabria . . . . »	10 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

(1905) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 986 — Data: 11 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Botti Germano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: un certificato consolidato 3,50 per cento — Ammontare della rendita: L. 2415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7687 — Data: 11 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Coniglio Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7688 — Data: 11 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Coniglio Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 11 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Zineroni Alessandro fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Buono Tesoro quinquennale, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1972 — Data: 15 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Giuliani Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 968 — Data: 18 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Natalini Domenico fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: tre quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1289 — Data: 22 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Mighali Assunta fu Leo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1293 — Data: 22 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Mighali Assunta fu Leo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 317 — Data: 16 aprile 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Zappalà Orazio fu Natale e La Ferlita Luigi fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: due certificati Redimibile 3,50 per cento, capitale L. 38.100.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2905)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 6 agosto 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Sebastiano » di Castelgandolfo (Roma), in liquidazione, il cav. Ugo Angrisoni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3146)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Ilbono (Nuoro), e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa stessa da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ilbono (Nuoro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Ilbono (Nuoro) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3078)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Modolo (Nuoro), e assunzione della gestione del patrimonio della Cassa stessa da parte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Modolo (Nuoro) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Modolo (Nuoro) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3079)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vietri di Potenza (Potenza) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Vietri di Potenza (Potenza) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Vietri di Potenza (Potenza) è affidata al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI.

(3080)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per un progetto architettonico di soggetto religioso bandito dalla « Fondazione Palanti » annessa alla Reale Accademia d'Italia.

Art. 1.

La Reale Accademia d'Italia, coi redditi della Fondazione Palanti annessa all'Accademia stessa, bandisce un concorso a premio per il miglior progetto architettonico da presentare sul seguente tema:
« Progetto di un tempio cristiano-cattolico da sorgere in terra di Spagna, in località dove fu più cruenta la battaglia, e più generoso l'olocausto dei Legionari italiani, in difesa della civiltà latina, e della indipendenza spagnola.
« La concezione architettonica dovrà rispecchiare il sentimento latino di religione e di patria ».

Art. 2.

Possono concorrere al premio artisti italiani, residenti nel Regno e all'estero.

Art. 3.

Il concorrente dovrà presentare, in busta chiusa, contemporaneamente alla presentazione del progetto:
a) il certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a un trimestre alla data di chiusura del concorso (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino di naturalità);
b) il certificato penale di data come sopra;
c) il certificato di buona condotta di data come sopra.
I progetti o saranno firmati dall'autore, o porteranno un pseudonimo ripetuto all'esterno su busta suggellata, contenente il nome e l'indirizzo del concorrente e i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Art. 4.

Il progetto sarà redatto:
a) con alzati (prospetti e sezioni) nella scala 1/100;
b) con planimetria nella scala 1/100;
c) con particolari decorativi (esterni ed interni) nella scala 1/20 e sarà illustrato con due vedute prospettiche (una esterna e una interna).
Ai concorrenti è lasciata facoltà di presentare, ove credano, un plastico dell'opera nella scala 1/100.

Art. 5.

I prospetti e ogni altro documento richiesto per il concorso devono pervenire, a tutte spese dei concorrenti, alla Cancelleria della Reale Accademia d'Italia (Lungotevere Farnesina, 10) entro lo scadere del 31 marzo 1939-XVII.
Oltre questo termine non saranno accettati progetti o altri documenti richiesti per il concorso, nemmeno se provenienti da concorrenti che risiedano fuori Roma e che possano comprovare di averli spediti anteriormente alla chiusura del concorso.
I progetti dovranno portare su ogni singolo foglio il nome, o il pseudonimo, del concorrente e la dicitura « Concorso Palanti » 1939-XVII.

Art. 6.

Il nome dell'autore del progetto premiato sarà reso pubblico a mezzo della stampa, subito dopo il verdetto della Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente della Reale Accademia d'Italia e formata di membri dell'Accademia stessa.

Art. 7.

Il premio unico e indivisibile è di lire ventimila. A parità di merito tra due e più concorrenti il premio non è divisibile, ma viene sorteggiato.
Nel caso che nessuno dei concorrenti risulti meritevole del premio, l'ammontare del premio è riportato in aumento del capitale della Fondazione.
Il premio sarà pagato in una volta sola, dopo che il verdetto della Commissione giudicatrice è reso esecutivo.
La Reale Accademia d'Italia rilascerà al vincitore del concorso oltre che il premio in danaro, un attestato firmato dal presidente della Reale Accademia d'Italia, e dal presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 8.

E' in facoltà dell'Accademia di esporre per qualche giorno al pubblico, dopo il verdetto della Commissione, tutti i disegni e plastici dei concorrenti.

Art. 9.

Entro un mese dal verdetto pubblico del risultato del concorso i concorrenti devono provvedere direttamente e a proprie spese al ritiro dei disegni o plastici. La Reale Accademia d'Italia non risponde dei progetti non ritirati.

Roma, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

Il Presidente
della Reale Accademia d'Italia
LUIGI FEDERZONI.

(3092)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso a 5 posti di medico-chirurgo condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di medico-chirurgo condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a cinque posti di medico-chirurgo condotto vacanti al 30 novembre 1936-XV:

1. Fiori dott. Pietro	con punti	53.225
2. Scollo dott. Antonino	»	46.323
3. Rossi dott. Gaetano	»	46.240
4. Zuppante dott. Massimo	»	45.525
5. Vaudano dott. Pasquale	»	45.305
6. Catalucci dott. Cesare	»	45.115
7. D'Ambrosio dott. Vincenzo	»	45.088
8. Apuzzo dott. Pietro	»	43.279
9. Frattini dott. Giuseppe	»	43.028
10. Giordani dott. Emilio	»	42.960

11. Del Chierico dott. Bernardino . . con punti 42.920
12. Signoriello dott. Vito Domenico . . » 41.895

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'Albo della Prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: DE FEO.

(2975)

REGIA PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a n. 2 posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Firenze, al 30 novembre 1936-XV;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1936, n. 1265;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a n. 2 posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1936-XV:

1. Fagioli dott. Oscar . . . . . . voti 59.447
2. Meucci dott. Carlo . . . . . . » 57.418
3. De Guidi dott. Lorenzo . . . . . » 57.372
4. Bacci dott. Italo . . . . » 55.844
5. Sbraglia dott. Giuseppe . . . . . » 54.741
6. Perelli dott. Lanciotto . . . . . » 52.083
7. Taddei dott. Mino . . . . » 51.703
8. Marcacci dott. Cesare . . . . . . » 51.676
9. Mainetto dott. Guido . . . . . . » 50.569
10. Rocchi dott. Piero . . . . » 50.070
11. Angeleri dott. Giulio . . . . . . » 49.489
12. Gennari dott. Aldo . . . . » 49.394
13. Mazzanti dott. Mario . . . . . . » 49.301
14. Pineschi dott. Ugo . . . . » 48.539
15. Montanelli dott. Giulio . . . . . » 47.616
16. Braccini dott. Antonio . . . . . » 47.408
17. Grazzini dott. Andrea . . . . . . » 47.116
18. Pellegrini dott. Enzo . . . . . . » 45.859
19. Barsacchi dott. Ilio . . . . . . » 44.881
20. Boccacci dott. Giuseppe . . . . . » 43.032
21. Bianchini dott. Adone. . . . . . » 38.819
22. Pimpolari dott. Carlo Maria . . . . . » 38.326

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Firenze e dei comuni di Firenze e di Greve.

Firenze, addì 26 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MAZZOLANI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il proprio decreto di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinari condotti vacanti al 30 novembre 1936-XV;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria;

Vedute le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265; nonchè le disposizioni contenute nel R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Il dott. Fagioli Oscar è dichiarato vincitore del concorso e destinato nella condotta nel comune di Greve.

2. Il dott. Meucci Carlo, è dichiarato vincitore del concorso e destinato quale veterinario dei pubblici macelli di Firenze.

Il podestà di Firenze e di Greve sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato per otto giorni nell'albo della prefettura di Firenze e dei comuni di Firenze e di Greve.

Firenze, addì 27 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MAZZOLANI.

(2968)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto l'avviso in data 31 dicembre 1936, n. 26908, con il quale venne indetto il concorso ai posti di sanitario condotto addetti ai servizi dei Comuni;

Visti i decreti Ministeriali 9 novembre 1937, e 28 dicembre 1937, con i quali venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di veterinario condotto;

Visti i verbali della predetta Commissione e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa, con punti ridotti a cinquantesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 25 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1936, ed elencati nel suddetto bando di concorso 31 dicembre 1936:

1. Brianti dott. Giacomo . . . . . punti 50,91/100
2. Tagliavini dott. Ennio . . . . . . » 47,27/100
3. Mazzini dott. Giuseppe . . . . . » 46,87/100
4. Bossi dott. Cesare . . . . » 46,63/100
5. Tedeschi dott. Temistocle . . . . . » 46,53/100
6. Cavatorta dott. Angelo . . . . . » 45,90/100
7. Zanni dott. Ercole . . . . . . » 45,65/100
8. Rossi dott. Mansueto . . . . . . » 45,51/100
9. Venieri dott. Giuseppe 45,28/100
10. Rasini dott. Amedeo . . . . . . » 44,17/100
11. Cappa dott. Ferrando . . . . . . » 42,43/100
12. Loi dott. Raimondo . . . . . . » 41,27/100
13. Bergamini dott. Ugo . . . . . . » 39,26/100
14. Benedetti dott. Nello . . . . . . » 38,93/100
15. Rastelli dott. Vincenzo . . . . . » 37,38/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 31 luglio 1938 Anno XVI

Il prefetto: SACCHETTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto nella provincia di Parma al 30 novembre 1936, formulata dalla Commissione nominata con decreti Ministeriali 9 novembre 1937 e 28 dicembre 1937;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1936 i seguenti veterinari, che sono designati per la nomina alle condotte a fianco indicate:

1. Brianti dott. Giacomo, per la condotta di Sorbolo;
2. Tagliavini dott. Ennio, per la condotta consorziale di Sibello e Polesine;
3. Mazzini dott. Giuseppe, per la condotta di Trecasali;

(Il 4° graduato dott. Bossi Cesare non ha diritto alla nomina, avendo concorso solo pel posto di Sorbolo, già attribuito).

4. Tedeschi dott. Temistocle per la condotta consorziale di Calestano e Terenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 31 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: SACCHETTI.

(2965)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.